

Riforma del Lavoro e contenzioso: ricorsi e impugnazione del licenziamento

Impugnazione del licenziamento, ricorso e trasformazione del contratto: la nuova legge sulle cause di lavoro dopo l'entrata in vigore della Riforma.

25 luglio 2012

Cause di lavoro: la nuova disciplina

La [Riforma del Lavoro](#) in vigore dal 18 luglio 2012 ha cambiato le regole sul **contenzioso**, dando tempi certi alle cause di lavoro: tempi più brevi per l'**impugnazione** dei **licenziamenti**, rito abbreviato e semplificazione per eventuali **ricorsi**. Vediamo la nuova procedura.

Rito speciale

La Riforma prevede una **procedura abbreviata**, che porta le parti **in udienza in 40 giorni**, sia quando il lavoratore si oppone a un **licenziamento illegittimo**, sia quando si rivolge alla Giustizia per questioni relative alla «qualificazione del rapporto di lavoro» (*comma 48 dell'articolo 1*). Questo significa che il rito speciale si applica anche se il lavoratore chiede una **trasformazione del rapporto di lavoro**.

Finora, invece, la corsia preferenziale era riservata solo al contenzioso sul **licenziamento**, e solo se il ricorrente lo richiedeva esplicitamente.

Impugnazione del licenziamento

L'**impugnazione** del licenziamento va fatta **entro 180 giorni**, e non più 270 giorni. Lo stabilisce il *comma 38 dell'articolo 1* della riforma, che modifica l'*articolo 6, secondo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604*.

Attenzione: questo nuovo termine vale solo per i licenziamenti effettuati **dopo l'entrata in vigore della riforma**, quindi dopo il 18 luglio 2012. Quindi, per i licenziamenti avvenuti prima di questa data, continuano ad applicarsi i vecchi termini per l'impugnazione (270 giorni).

L'udienza

In seguito alla presentazione dell'impugnazione, il giudice fissa l'**udienza** di comparizione delle parti entro e non oltre **40 giorni** dal deposito del ricorso stesso. Il relativo decreto va notificato alla controparte entro un termine stabilito dal giudice che non può essere inferiore a **25 giorni prima** dell'udienza. Il resistente deve **costituirsi in giudizio** entro un ulteriore termine che non può essere inferiore a **5 giorni prima** dell'udienza.

La **notifica** alla controparte è **a cura del ricorrente**, e può essere trasmessa anche a mezzo di posta elettronica certificata (novità che velocizza il processo). Gli eventuali documenti prodotti dalle parti devono invece essere depositati presso la cancelleria in duplice copia.

Durante l'udienza il *comma 49 dell'art.1* della legge stabilisce che il giudice «sentite le parti e, **omessa ogni formalità** non essenziale al contraddittorio, proceda nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili, richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura civile, e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva, all'**accoglimento o rigetto della domanda**».

Il giudice può anche fare un primo tentativo di conciliazione, come in genere avviene nelle cause di lavoro, ma anche qui caratterizzato da velocità. **La sentenza è immediatamente esecutiva** e lo resta, senza possibilità di sospensioni o revoche, fino al pronunciamento sull'eventuale ricorso.

La legge stabilisce che a queste cause (impugnazione del licenziamento o qualificazione del rapporto di lavoro) debbano essere riservati particolari giorni nel calendario delle udienze (vale anche per i successivi gradi di giudizio).

Il ricorso

L'eventuale ricorso contro la sentenza del giudice (che deve avere le caratteristiche previste dall'articolo 414 del codice di procedura civile) deve essere depositato **entro 30 giorni dalla notificazione**. Il giudice fissa con decreto l'udienza di discussione non oltre i **successivi 60 giorni**, assegnando all'opposto termine per costituirsi fino a dieci giorni prima dell'udienza.

E' l'opponente a dover notificare il decreto di fissazione dell'udienza all'opposto, e anche in questo caso può farlo a mezzo di posta elettronica, **almeno 30 giorni prima** della data fissata per la sua costituzione.

L'opposto deve depositare una **memoria difensiva** in cancelleria (secondo l'articolo 416 del codice di procedura civile), che deve contenere l'eventuale volontà di chiamare **un terzo in causa**. In questo caso, il giudice fissa l'udienza entro **altri 60 giorni**. Anche qui l'udienza deve svolgersi «omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio».

Anche a questa sentenza ci si può opporre, in due diversi **gradi di giudizio**:

1. Reclamo alla **corte d'appello** (per ulteriore giudizio nel merito), da depositare entro 30 giorni.
2. Ricorso per **Cassazione** (per un giudizio di legittimità), da richiedere entro 60 giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza d'appello.